

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. S. 2595 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 5 <sup>a</sup> e 6 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	37
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40
AVVERTENZA .....	39

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 23 novembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.*

##### **La seduta comincia alle 8.05.**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.**

**S. 2595 Governo, approvato dalla Camera.**

(Parere alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Albert LANIÈCE, in sostituzione del relatore, onorevole Gigli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> Bilancio e 6<sup>a</sup> Finanze e Tesoro del Senato, sul disegno di legge S. 2595, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre

2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili ».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 3 novembre 2016, nel corso dell'esame presso la Camera, sulla testo originario del disegno di legge C. 4110.

Richiamando la relazione già svolta in quella sede, segnala le modificazioni apportate dalla Camera di interesse specifico per la Commissione.

All'articolo 1, comma 3, è stato previsto che l'ente pubblico economico denominato « Agenzia delle entrate-Riscossione », istituito a decorrere dal 1° luglio 2017, contestualmente allo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia – al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione – possa anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province, nonché delle società da essi partecipate.

All'articolo 2, recante disposizioni in materia di riscossione locale, al comma 2, è stata posticipata al 30 giugno 2017 la data – nel testo originario – fissata al 1° giugno 2017 – entro la quale per gli enti

locali è possibile continuare ad avvalersi, per la riscossione delle proprie entrate, di Equitalia, le società del cui Gruppo saranno sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare di affidare al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione le attività di accertamento e di liquidazione, oltre che di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate. È stata contestualmente soppressa la disposizione che consentiva in ogni caso agli enti locali di deliberare, entro il 30 settembre di ogni anno, l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

È stato inserito l'articolo 2-*bis*, che reca interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva. Esso prevede che il pagamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e per la TASI. Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o tramite strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

È stato inserito l'articolo 6-*ter*, in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali. L'articolo in questione estende agli enti territoriali la facoltà di introdurre la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2016, con l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate stesse. A tale scopo gli enti territoriali possono adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, tali atti, nelle forme previste dalla legisla-

zione vigente per l'adozione degli atti di disciplina delle entrate stesse, dandone notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione, che non può superare la data del 30 settembre 2018.

È stato inserito l'articolo 10-*bis*, con il quale si autorizza la spesa di 16 milioni di euro, per l'anno 2016, per il finanziamento delle opere di riqualificazione con caratteristiche autostradali della strada provinciale 46 Rho-Monza lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno. Per il finanziamento di tale intervento la deliberazione del Cipe n. 60 del 2013 aveva assegnato 55 milioni di euro.

All'articolo 11, che reca misure urgenti per il trasporto regionale, al comma 2, è stato specificato che le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno-EAV s.r.l. sono attuate in regime di ordinarietà da EAV, anche sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre che – come già previsto nel testo originario – sotto la vigilanza della Regione Campania. È stato inserito il comma 3-*bis*, con il quale si prevede che, entro il 10 settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle Regioni, presenti alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale. Al comma 4, è stato specificato che, nella eventuale rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si debba tenere conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3, concernenti, rispettivamente, il trasporto regionale su ferro nella regione Campania e il trasporto pubblico regionale in Molise.

All'articolo 12, che reca misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza, è stato aggiunto il comma 2-*bis*, il quale, apportando una modifica all'articolo 1, comma 729, della legge di stabilità per il 2016, integra la disciplina dei c.d. patti di solidarietà fra enti ter-

ritoriali, inserendo i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in favore degli enti locali del proprio territorio. L'acquisizione di spazi finanziari consente agli enti locali di peggiorare il proprio saldo finanziario di riferimento, richiesto dalla nuova regola del pareggio di bilancio, per permettere, esclusivamente, un aumento degli impegni di spesa in conto capitale. Ai fini dell'equilibrio finanziario complessivo a livello regionale, gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei loro saldi obiettivo.

È stato inserito l'articolo 12-*bis*, con il quale sono state introdotte misure di coordinamento finanziario connesse all'avvenuta cessazione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2008 in relazione ad insediamenti di comunità nomadi nel territorio di alcune Regioni. In particolare, al fine di dare completamento agli interventi a favore delle popolazioni *rom* e sinti, si prevede che siano destinate alla realizzazione di specifiche iniziative, per le quali gli enti locali interessati presentano il relativo progetto al prefetto competente per territorio, le risorse non utilizzate a suo tempo assegnate ai Commissari per l'emergenza nomadi nominati tra il 2008 e il 2009 e poi riassegnate al

Ministero dell'interno dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2012, dopo che la nomina dei Commissari era stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato (sent. 6050/2011). L'assegnazione delle somme è disposta con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a favore delle prefetture sedi degli ex commissari delegati (Napoli, Milano, Roma, Torino e Venezia) per la realizzazione dei richiamati progetti presentati alle prefetture da parte degli enti locali interessati. Inoltre, sono mantenute sulle contabilità speciali istituite a favore degli ex Commissari le risorse eventualmente ivi giacenti per essere destinate alle medesime finalità.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 8.15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (S. 2595 Governo, approvato dalla Camera).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2595, di « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili », già approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 3 novembre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in particolare, le materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea », « immigrazione », « difesa e Forze armate », « ordinamento civile » e « previdenza sociale », attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, Cost.) e le materie « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », « governo del territorio », « grandi reti di trasporto e di navigazione » e « ordinamento sportivo », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

rilevato che all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, che conferisce al nuovo ente pubblico economico, denominato « Agenzia delle entrate-Riscossione », la facoltà di svolgere le attività di riscossione

delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province, nonché delle società da essi partecipate, sarebbe necessario contemplare, tra gli enti locali menzionati, anche le città metropolitane, ovvero – come peraltro fatto all'articolo 2, comma 2, e in altre parti del provvedimento – ricorrere alla locuzione « enti locali »;

considerato che l'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l., ed un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e che tali contributi devono ritenersi di carattere eccezionale, dovendo le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione essere destinate più propriamente ad interventi per lo sviluppo ed il rilancio degli investimenti;

rilevato che all'articolo 11, comma 3-bis, appare opportuno introdurre chiarimenti in ordine all'espressione « indicazione delle Regioni », alla quale dovrebbe fare seguito la relazione presentata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle Camere sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale;

evidenziato infine che all'articolo 12-bis, comma 1, secondo periodo, sarebbe

opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di assegnazione alle prefetture delle risorse necessarie alla realizzazione di specifici progetti a favore delle popolazioni *rom* e sinti, presentati alle prefetture stesse dagli enti locali interessati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, appare necessario sostituire le parole: « comuni e province » con le parole: « comuni, città metropolitane e province » o, in alternativa, con le parole: « enti locali »;

b) all'articolo 11, comma 3-*bis*, si valuti l'opportunità di introdurre chiarimenti in ordine all'espressione « indicazione delle Regioni », precisando, in particolare, se l'« indicazione » debba tradursi in un atto ed entro quale data tale « indicazione » debba eventualmente essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire la presentazione della relazione governativa alle Camere entro il 1° settembre di ogni anno;

c) all'articolo 12-*bis*, comma 1, secondo periodo, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ivi previsto.